



c.a.p. 75026

COMUNE DI ROTONDELLA

PROVINCIA DI MATERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: Determinazione delle aliquote TARI. Anno 2020

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **30** del mese di **GIUGNO** alle **ore 16,40** in Rotondella, presso la Sala Consiliare "Antonio Bianco", convocato su invito del **Presidente del Consiglio**, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria, in seduta pubblica e in prima convocazione**.

All'adunanza risultano presenti il **Presidente – Eleonora Divincenzo** ed i seguenti Consiglieri:

	PRES.		PRES.
1)- PALAZZO Gianluca	SI	6)- LAGUARDIA Massimo	SI
2)- DIMATTEO Pasquale	SI	7)- SANTARCANGELO Nicola	SI
3)- TUFARO Carmen	SI	8)- AGRESTI Vito	NO
4)- DESANTIS Giovanni	SI	9)-LAGUARDIA Pietro	SI
5)- GENTILE Umberto	SI	10)- AGRESTI Filippo	SI

Presiede la riunione del presente o.d.g. il **Presidente – Eleonora Divincenzo**, ex art.21, comma 1, del vigente statuto comunale ed assiste il **Segretario Comunale – D.ssa Virginia Olimpia D'Alessandro**.

Constatato che il numero di **n. 9 consiglieri** presenti su dieci assegnati al Comune, rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto.

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso ex art.49 del D.Lgs n.267/2000 parere favorevole:

- dal Responsabile del settore finanziario

Il Presidente del Consiglio dà lettura del quarto punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Dimatteo illustra il quarto punto all'ordine del giorno riguardante la " Determinazione delle aliquote Tari. Anno 2020."

Il Consigliere Pietro Laguardia riferisce che il "servizio di igiene urbana sta peggiorando".

Non ci sono altri interventi.

TERMINATA la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che,

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- **l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019** dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1 gennaio 2020;

VISTO

- il comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge 24 aprile 2020 nr.27, il quale ha previsto che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";
- la deliberazione dell'ARERA nr. 158 del 5.5.2020 la quale all'art 1 prevede "*misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID 19*" a favore delle utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione normative e governative adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 elencate in termini non esaustivi nelle tab. 1a), 1b) e 2 dell'Allegato A della stessa deliberazione nr. 158/2020;
- la delibera di C.C. nr. 8 del 30.3.2019 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;
- il D. M. Interno del 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, NR.205), con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2020 era stato fissato al 31 marzo 2020;
- il D. M. Interno del 28 febbraio 2020 (G.U. 28 febbraio 2020, NR.50) , con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2020 era stato prorogato al 30 aprile 2020;
- il D. M. Interno del 17 marzo 2020 nr. 18 (G.U. 17 marzo 2020, NR.70 – decreto Cura Italia) con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2020 è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020;

- la legge di conversione 24 aprile 2020 del detto D.M. nr.18 (supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. nr. 110 del 29.4.2020), la quale all'art. 107 comma 2 proroga al 31 luglio 2020 l'approvazione del bilancio 2020;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

Visto il T.U. 267 /2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'esito della votazione avvenuta nei modi e forme di legge per alzata di mano:

Presenti n. 10 consiglieri compreso il Presidente
Astenuti n. 0
Votanti n. 10
Favorevoli n. 8 (Maggioranza)
Contrari n. 2 (Cons. Pietro Laguardia e Filippo Agresti)

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati

1. Di prendere atto del contenuto del comma 5 dell' articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge 24 aprile 2020 nr.27, il quale ha previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2020 nella stessa misura adottata per l'anno 2019, approvate con delib. di C.C. nr. 8 del 30 .03.2019, come da allegato;
3. Di prendere atto delle riduzioni della parte variabile delle tariffe previste dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020 del 5 maggio 2020, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione normative e governative adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 elencate in termini non esaustivi nelle tabelle 1a), 1b) e 2 dell'Allegato A della deliberazione n. 158/2020, (parrucchiere, barbiere, estetista, alberghi con ristorante e alberghi senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, pasticceria, fiori e piante, ecc...)
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

-Indi, stante l'urgenza il Presidente propone l'immediata esecutività del provvedimento e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti n. 10 consiglieri compreso il Presidente (maggioranza);
Astenuti n. 0
Votanti n. 10
Favorevoli n. 8 (Maggioranza)
Contrari n. 2(Cons. Pietro Laguardia e Filippo Agresti)

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i..

Firma:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Dott.ssa Rosanna Arcuri

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to Eleonora Divincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Virginia Olimpia D'Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs.vo nr. 267/2000.

Rotondella, li 22 LUG. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Virginia Olimpia D'Alessandro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- 22 LUG. 2020
- È divenuta, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs nr. 267/2000, esecutiva in data _____
 - o perché decorsi i 10 giorni di affissione all'albo pretorio on-line;
 - perché resa immediatamente eseguibile.

Rotondella, 22 LUG. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Virginia Olimpia D'Alessandro

Virginia Olimpia D'Alessandro

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rotondella 22 LUG. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Virginia Olimpia D'Alessandro

Virginia Olimpia D'Alessandro